

*Articolo 18***Circostanze particolari**

Qualora il CSTEP segnali che lo stock di passera di mare o di sogliola oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all'articolo 7, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all'articolo 8 e livelli di sforzo di pesca inferiori a quelli di cui all'articolo 9.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19***Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca**

1. Nella prima fase prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di ricosti-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

tuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾.

2. Nella seconda fase prevista nell'articolo 4 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.